

Edizione di giovedì 8 maggio 2014

DICHIARAZIONI

[Spese mediche, occhio ai rimborsi](#)

di Maurizio Tozzi

DICHIARAZIONI

[Incroci "Irpef IMU" nel quadro RB di UNICO 2014](#)

di Fabio Garrini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[In materia di transfer pricing è dubbia la "riqualificazione" di un contratto di compravendita con dilazione di pagamento in operazione di finanziamento](#)

di Davide De Giorgi, Raffaello Fossati

ACCERTAMENTO

[Le sentenze debbono essere adeguatamente motivate](#)

di Giovanni Valcarenghi

ACCERTAMENTO

[Anche un'associazione che svolge in via principale attività commerciale può erogare compensi per attività sportive dilettantistiche](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

BUSINESS ENGLISH

[Bankruptcy Law: come tradurre "tribunale" e "curatore" fallimentare](#)

di Eugenio Vaccari, Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Spese mediche, occhio ai rimborsi

di **Maurizio Tozzi**

In **tempo di dichiarazioni dei redditi** si affrontano necessariamente quelle delle persone fisiche, sia nel proprio diretto interesse o dei familiari/amici stretti, sia nell'interesse dei diversi clienti presenti in studio (si pensi alle dichiarazioni dei soci). Per il "mondo" delle persone fisiche è inutile negare che nel corso dell'anno l'attenzione è ridotta al minimo e spesso e volentieri anche in sede di dichiarazione si procede sulla base di automatismi e reminescenze del passato. Questo è un errore, che potrebbe far nascere anche **spiacevoli equivoci**, soprattutto se si considera che proprio tali tipologie di dichiarazioni sono le più esposte ai controlli fiscali, posto che l'articolo 36-ter del DPR 600/73 è specifico nell'evidenziare che tra gli aspetti cui è dedicato un ruolo preliminare è ricoperto dal **comparto degli oneri deducibili e detraibili**. Il citato articolo 36-ter è agevolato da una **serie di informazioni conosciute all'amministrazione finanziaria**, che dispone di molteplici canali informatici relativi proprio ai benefici fiscali. Ad esempio, gli istituti di credito comunicano l'entità dei mutui e dei relativi interessi pagati; le assicurazioni l'entità dei premi assicurativi, anche finalizzati alla previdenza complementare; i vari enti e casse previdenziali, comunicano l'entità dei contributi versati; vi è totale tracciabilità dei bonifici effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico. Inutile dire che tale mole di informazioni serve anche ai fini del redditometro, cui peraltro i quadri E del modello 730 e RP di Unico contribuiscono relativamente alle spese non già conosciute dal fisco (come nell'ipotesi classica degli scontrini farmaceutici).

Alcune informazioni, poi, hanno in se un tecnicismo molto sottile per la relativa modalità dichiarativa, che se errata conduce ad un **facile recupero** dell'onere in questione. Trattasi di una previsione normativa della finanziaria del 2007 in base alla quale si prevede che gli enti o casse con finalità assistenziale **devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati completi afferenti i rimborsi effettuati**, con evidenziazione degli importi erogati e dei soggetti destinatari. È evidente, dunque, il fine della norma: nei confronti di tutti i contribuenti che hanno ricevuto un rimborso delle spese mediche, qualora dovesse essere attivato il controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73, **il fisco sarà agevolato** nel riscontro dell'esatta applicazione della normativa di riferimento.

Ed è proprio tale normativa ad essere di difficile applicazione pratica. In linea generale, gli oneri sostenuti dal contribuente e poi rimborsati allo stesso **non danno diritto ad un beneficio fiscale**: il contribuente, infatti, deve essere inciso dall'onere, evento che in caso di rimborso non si verifica. Inoltre, se il rimborso avviene in periodi d'imposta successivi è necessario

procedere alla tassazione separata (con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria).

Nell'ambito delle spese mediche **non sempre** però in presenza di un rimborso non si detrae. Anzi, spesso accade esattamente il contrario. Per quanto riguarda **le spese non detraibili**, non devono essere indicate alcune spese sanitarie sostenute e che hanno dato diritto a un rimborso da parte di terzi, come per esempio:

- spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati dal sostituto o dal sostituito a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che fino a un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20 non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.;
- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15/4/1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista dall'art. 15, c. 1, lett. i-bis), T.u. 917/86.

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente (**dunque restano detraibili**):

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato.

Qual è la differenza? Nelle ipotesi di detraibilità, il rimborso è scaturito da assicurazioni sanitarie che **non hanno mai recato** un beneficio fiscale al contribuente. L'equazione è la seguente: **assicurazione senza beneficio = spesa medica rimborsata comunque detraibile**.

In tale contesto un ruolo particolare hanno gli enti e le casse esistenti nell'ambito del lavoro dipendente, che come visto in precedenza non danno diritto alla detrazione in corrispondenza di premi che non hanno formato reddito di lavoro dipendente, fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro. La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro significa, di fatto, aver fruito di una deduzione e dunque di un beneficio fiscale per il premio versato. In ottemperanza alla predetta equazione, essendoci il beneficio, le spese mediche rimborsate non sono detraibili. Cosa accade però se il premio versato agli enti è **superiore** al limite di 3.615,20 euro? Le informazioni si ricavano dal CUD circa l'entità dei premi versati. Se si verifica tale ipotesi, **si "riapre" una possibilità di detrazione** per la parte di spesa medica proporzionale al premio "tassato" nell'ambito del lavoro dipendente (circolare dell'agenzia delle entrate n. 50 del 14 maggio 2002). Ad esempio, nel caso di contributi versati al fondo pari a 4.500,00 euro e di spese sanitarie rimborsate pari a 3.000,00 euro sarà necessario procedere nel seguente modo:

- l'ammontare dei contributi che ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente è pari ad 884,80 euro (4.500,00 – 3.615,20, ossia l'eccedenza rispetto al limite di contributi che non forma reddito) e rappresenta **il 19,66%** del totale dei contributi versati (il rapporto è 884,80/4.500,00);
- tale percentuale del 19,66% deve essere applicata alle spese sanitarie rimborsate (3.000,00) **per individuare l'importo fruibile in deduzione o rispetto al quale calcolare la detrazione** che risulta, nell'esempio considerato, pari a 589,80 euro. Quest'importo, dunque, potrà essere legittimamente sommato alle altre spese mediche del contribuente, fruendo del beneficio fiscale.

In merito appare utile richiamare quanto precisato dall'amministrazione finanziaria circa il FASI (risoluzioni n. 114 del 2003, n. 78 del 2004 e n. 167 del 2005, nonché circolare n.24 del 2004), fondo oltremodo diffuso che effettua prestazioni sanitarie a favore dei dirigenti di imprese, sia in servizio che in pensione. Tali chiarimenti, infatti, sono il perfetto sunto della modalità da seguire per **comprendere la corretta detrazione** ed evitare noie con l'Agenzia delle Entrate. Ebbene, se ne ricava che mentre per i dirigenti in servizio, trovando applicazione in relazione ai premi versati la predetta disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro, l'eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione solo in proporzione alla quota parte dei premi che hanno formato reddito, per i dirigenti in pensione, invece, indipendentemente dal rimborso la detrazione resta sempre piena, non trovando mai applicazione la descritta disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati. Infatti, i premi versati al FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi e non permettono di applicare la norma di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, confluendo appieno nel reddito di pensione. Essendo pertanto tutti i contributi non dedotti, deriva che per i dirigenti in pensione le spese mediche rimborsate sono sempre interamente detraibili.

In definitiva, è importante comprendere **il meccanismo di funzionamento del Fondo** e rispondere all'equazione in precedenza esposta: se il premio/contributo non è stato dedotto (essendo pertanto tassato come reddito di lavoro dipendente o di pensione), la detrazione resta piena. In alternativa, o non si detrae o si detrae in proporzione alla quota tassata. Fatto questo, il controllo 36-ter **non recherà** spiacevoli sorprese.

DICHIARAZIONI

Incroci “Irpef IMU” nel quadro RB di UNICO 2014

di **Fabio Garrini**

L'introduzione dell'IMU ha portato con sé un principio di **“alternatività”** tra pagamento **dell'IMU** e rilevanza dell'immobile ai fini della tassazione fondiaria ai fini **Irpef** dei redditi ritratti da questo, principio già sperimentato nel modello dichiarativo presentato lo scorso anno; da subito va notato come questa regola sia applicabile solo per gli immobili **non locati**, in quanto i canoni di locazione vanno tassati (in maniera ordinaria oppure attraverso opzione per la cedolare secca) indipendentemente che su tale immobile sia stata pagata l'imposta comunale. Tale alternatività opera anche con riferimento ai **terreni non affittati**, comunque solo in relazione al reddito dominicale (il reddito agrario non beneficia mai di questa alternatività).

Il descritto principio vede però diversi casi particolari, alcuni dei quali debutano proprio nel modello dichiarativo che ci stiamo approcciando a compilare (considerazioni che, evidentemente, riguardano anche il modello 730 oltre ad UNICO visto che i redditi fondiari possono essere dichiarati tanto con il primo quanto con il secondo strumento). Peraltro, in relazioni alla fattispecie dei **terreni**, recentemente l'Agenzia si è espressa nella [RM 41/E del 18 aprile 2014](#).

Gli effetti della Mini-IMU

La prima particolarità da segnalare riguarda l'effetto della **mini IMU** pagata dal contribuente. Giusto qualche parola per ricordare questa triste vicenda: abitazioni principali e terreni agricoli hanno ricevuto l'esonero dal pagamento dell'IMU 2013, oltre che per l'acconto, anche per il saldo, salvo poi constatare penuria di coperture per cui i contribuenti sono stati chiamati nel mese di gennaio ad effettuare un **conguaglio parziale** in relazioni agli immobili ubicati in Comuni (moltissimi) dove sono presenti aliquote superiori a quelle standard.

Le istruzioni chiariscono che **anche tale versamento attiva l'effetto sostitutivo dell'IMU da Irpef**, quindi detti immobili non sono produttivi di reddito fondiario. Peraltro, se in relazione alle **abitazioni principali tale effetto è tutto sommato di poco conto** (l'abitazione principale comunque sarebbe indenne da imposta in quanto beneficia di una deduzione pari alla rendita, anche se comunque si tratta di un aspetto del tutto indifferente visto che si producono effetti sul reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia), l'effetto è molto più concreto in relazione ai **terreni**, per i quali il versamento della mini IMU comporta l'irrilevanza del reddito dominicale ai fini della determinazione del reddito complessivo del

contribuente (come si diceva, il reddito agrario è invece sempre imponibile).

Sul punto la RM 41/E/14 ricorda che tale **effetto sostitutivo non opera quando** coltivatori diretti e IAP **non erano tenuti al versamento della Mini-IMU**, così pure nel caso in cui si stia valutando terreni esenti da IMU in quanto ricadenti in **Comuni qualificati montani o di collina** (per il 2013 tale esonero era vincolato all'inclusione del Comune nell'elenco previsto dalla CM 9/1993, ma tale elenco per il 2014 sarà rivisto in base a quanto previsto dal DL 66/2014 recentemente approvato).

Abitazione nel Comune di residenza

Si ricorda poi che la Legge di Stabilità ha previsto che il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune** nel quale si trova l'immobile adibito **ad abitazione principale**, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Quindi una deroga parziale al descritto principio di alternatività che riguarda solo coloro che, nel Comune ove risiedono e dimorano, possiedono anche un ulteriore immobile rispetto a quello destinato ad abitazione principale.

Ovviamente la questione rileva solo per gli immobili tenuti **a disposizione** in quanto per quelli locati non si attiva effetto sostitutivo di cui si sta trattando (il canone di locazione è comunque tassato), ricordando comunque che la questione si porrebbe **anche** nel caso in cui l'immobile fosse rimasto **sfitto per una parte dell'anno**.

Trattandosi di un vincolo che interessa solo altri immobili (e solo quelli a destinazione abitativa) nel Comune di residenza), **non vi sono penalizzazioni** (almeno sotto questo punto di vista), ad esempio, per le seconde case in luoghi di **villeggiatura**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

In materia di transfer pricing è dubbia la “riqualificazione” di un contratto di compravendita con dilazione di pagamento in operazione di finanziamento

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

Con la **sentenza n. 231-06/2014** del 3 febbraio 2014, la **Commissione Tributaria Provinciale** di Treviso ha chiarito che in **materia prezzi di trasferimento**, il rapporto contrattuale (nella specie: **contratto di compravendita, con dilazione di pagamento**), **NON** può essere “**riqualificato**” in “**operazioni di finanziamento**” sulla base di una presunta illiceità della causa contrattuale.

In base alle previsioni indicate dagli artt. 1344 e 1418 c.c. l'**illiceità** della **causa** “**può, tutt'al più, determinare la nullità del relativo contratto sottostante, ma NON la conversione del contratto in frode alla legge in quello che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma che le parti intendevano eludere**”.

Più specificatamente i **Verificatori contestavano** al Contribuente, nell'effettuazione di vendite di merce nei confronti della controllata (USA), il **mancato addebito** degli **interessi** in relazione ai “mancati o ritardati pagamenti della merce”.

Senza nessuna specifica motivazione in merito, i Verificatori **procedono** con la **ripresa a tassazione** degli **interessi attivi non addebitati** e quantificati nella misura del 5,25% annuo calcolato sull'ammontare dei crediti commerciali (stessa percentuale applicata in una operazione di finanziamento intercorsa tra la ricorrente e altra società del Gruppo).

In relazione ad interessi attivi non dichiarati in violazione dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, il **Collegio ritiene ILLEGITTIMA** la riqualificazione delle operazioni di compravendita, che sono state concluse con la controllata USA, in operazioni di finanziamento, stante:

1. l'**avvenuta** e quindi **REALE** operazione di compravendita tra la ricorrente e la società americana (in tal senso non vi sono stati comportamenti simulatori e/o in frode alla legge);
2. il **ritardato** e mai omesso **pagamento**, di quanto pattuito contrattualmente è stato causato da obiettive difficoltà finanziarie della controllata.

Sul primo punto si rammenta che a parere dei Verificatori l'assenza di revisioni o

rinegoziazioni relative alle scadenze di pagamento, la mancanza di richieste di dilazione oppure di solleciti e/o di tentativi di recupero del credito entro le scadenze pattuite, dimostrano la volontà della verificata di lasciare a disposizione della controllata le somme dovute a pagamento delle fatture ed anche gli interessi maturati sulle stesse.

I Giudici, ritenendo idonei gli elementi di prova adottati dal Contribuente, chiariscono che i crediti in commento sono stati successivamente riscossi dalla ricorrente e ciò, a conferma dell'effettività delle operazioni di compravendita intercorse tra le due società.

In relazione al secondo punto, le obiettive difficoltà finanziarie sono confermate dal fatto che la società non è stata in grado di conseguire un volume d'affari sufficiente al raggiungimento del c.d. *"break-even point"*. L'andamento negativo, in questo senso, è esplicitato dai documenti di bilancio.

Infine, il Collegio si sofferma sul fondamentale canone ermeneutico fissato dall'art. 1362 c.c. in base al quale *"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti..."*.

ACCERTAMENTO

Le sentenze debbono essere adeguatamente motivate

di Giovanni Valcarenghi

La **sentenza 8850 depositata il giorno 16 aprile 2014** dalla Cassazione rappresenta un ottimo documento da analizzare per **valutare il tema dell'obbligo di motivazione delle sentenze** delle Commissioni Tributarie. La questione **non appare di mero stile** o di limitato interesse per gli "affetti" da curiosità scientifica, **bensì un tema sul insistere** quando ci si trovi ad affrontare decisioni che, sbrigativamente, liquidano in poche righe questioni che appaiono complesse e delicate (casistiche che ingenerano un certo senso di impotenza in seno al difensore).

Si tenga presente, ma poco importa ai fini dell'analisi proposta, che la vicenda riguardava la **contestazione di operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti**, in legame a frodi carosello; questo per dire che la tematica era, da un lato, certamente complessa ma, per altro verso, sostanzialmente "semplice" nell'iter di svolgimento del processo.

Evidenziamo, allora, un primo spunto: *secondo il costante insegnamento di questa Corte – ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, ... , sub specie di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cassazione 2067/98; 1756/06; 9113/12).*

A tale riguardo, si osserva che *l'impugnata pronuncia non va oltre un generico riferimento all'effettuata lettura del processo verbale di constatazione, che darebbe "piena ed indubitabile sostanza probatoria agli assunti", senza, tuttavia, precisare in alcun modo gli elementi desunti da tale verbale, o dalle dichiarazioni di terzi ad esso allegate "che pure appaiono", che abbiano potuto attribuire fondamento a tale convincimento del giudicante.*

Si tratta di un "copione" che spesso si legge nelle sentenze, qui definito dalla Corte come *acritica ed entusiastica, ma – del pari – immotivata, adesione alle ragioni giustificative della pronuncia di prime cure.*

Sia pure rammentando la **legittimità della motivazione "per relationem"**, si sottolinea come sia comunque **necessario** che il giudice d'appello, **facendo proprie le argomentazioni** del primo giudice, **esprima**, sia pure **in modo sintetico**, **le ragioni della conferma** della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che **il percorso argomentativo** desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze **risulti appagante e corretto.**

Diversamente, andrà cassata la sentenza quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cassazione 2268/06; 15483/08; 7347/12).

Il **difetto di motivazione su questioni di fatto** legittima la proposizione del ricorso per cassazione quando si traduca:

- nella radicale **carenza della motivazione**,
- ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (**motivazione apparente**), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento stesso (Cassazione S.U. 5888/92; 319/99; Cassazione 26426/08).

La difesa del contribuente lamentava anche il fatto che la sentenza della CTR non si fosse pronunciata su tutte le ragioni fatte valere dalla contribuente con l'atto di appello.

Non accogliendo tale richiesta, la sentenza (richiamando i precedenti delle sentenze 15882/07 e 7258/12) rammenta che il **rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice**, può dare luogo a **due diversi tipi di vizi**:

- se il giudice **omette del tutto di pronunciarsi** su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un **vizio di nullità** della sentenza per “*error in procedendo*”;
- se il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un **vizio di motivazione** (Cassazione 15882/07; 7258/12).

Nel caso in analisi, dunque, la sentenza di appello ha preso in esame i diversi motivi di gravame, ritenendoli irrilevanti (“*poco importa a questo punto valutare se*”), senza considerare le ragioni giuridiche sottoposte a sostegno di ciascuno di essi. La sentenza si palesa, pertanto, affetta dal dedotto vizio motivazionale, il cui accoglimento esclude, sul piano logico e giuridico, la possibilità di considerare la pronuncia affetta anche dal vizio di omessa pronuncia.

ACCERTAMENTO

Anche un'associazione che svolge in via principale attività commerciale può erogare compensi per attività sportive dilettantistiche

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Constatiamo con un certo rammarico che, con il passare del tempo, le **sentenze** che riguardano questioni di carattere tributario in cui sono protagonisti **soggetti sportivi dilettantistici** invece di migliorare sotto il profilo della chiarezza e dell'approfondimento troppo spesso risultano **sbrigative e superficiali** e sembrano scritte solo per compiacere una certa corrente di pensiero che vede nei **sodalizi sportivi i nemici della legalità tout court** (a prescindere, quindi, da un'approfondita e dettagliata analisi delle circostanze specifiche).

E' il caso, ad esempio, analizzato dalla sezione tributaria della **Corte di Cassazione nella sentenza n. 6370 del 19 marzo 2014** con il quale è stato rigettato il ricorso di una palestra costituita come associazione sportiva dilettantistica cui è stata contestata l'**omessa effettuazione delle ritenute** sulle somme corrisposte ai propri "collaboratori". In realtà il sodalizio, affiliato ad un ente di promozione sportiva, aveva corrisposto **compensi per prestazioni sportive dilettantistiche** di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non soggetti a ritenute fiscali se di importo inferiore a 7.500,00 euro all'anno per percipiente (all'epoca dei fatti in contestazione il limite di "franchigia" fiscale era di 10 milioni di lire).

Sull'argomento la Cassazione è sbrigativa nell'affermare che **la palestra svolge attività commerciale** e che quindi ad essa **non può essere applicata alcuna delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche**.

Dal testo della sentenza non emergono con chiarezza gli elementi portati dall'associazione a difesa della propria posizione e non avendo cognizione esatta delle circostanze specifiche relative al caso in questione non possiamo esprimere alcun giudizio in proposito. Ci limitiamo però ad osservare che **la Suprema Corte sembra avere trascurato in maniera eclatante due disposizioni che stanno alla base della disciplina relativa alle associazioni sportive dilettantistiche**. Ci riferiamo, in primo luogo, al disposto dell'ultimo comma dell'art. 149 del TUIR secondo il quale alle associazioni sportive dilettantistiche **non si applicano le disposizioni relative alla perdita di qualifica di ente non commerciale**. Grazie a questa disposizione, quindi, i sodalizi sportivi dilettantistici **mantengono in ogni caso la propria natura di ente non commerciale** anche qualora dovessero svolgere attività commerciale in via prevalente. E ciò vale, a maggior ragione, anche in sede di verifica fiscale, qualora beninteso

l'ente si **configuri correttamente come "sportivo dilettantistico"** (e, cioè, abbia lo statuto conforme a quanto previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, risulti affiliato al Coni, anche per il tramite di Federazioni o Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva e sia iscritto nell'apposito registro tenuto dal Coni). La **verifica di questi presupposti** è l'unica che deve essere fatta per valutare **se l'ente possa a buon diritto definirsi "sportivo dilettantistico"** e applicare conseguentemente le agevolazioni fiscali previste per questi soggetti. Di questa verifica, però, non c'è traccia nella sentenza in commento che, per questo motivo, non appare condivisibile.

Analogamente è necessario ricordare che la possibilità di **riconoscere compensi per attività sportive dilettantistiche** è consentita dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR esclusivamente al Coni, alle Federazioni sportive nazionali, all'UNIRE, agli enti di promozione sportiva e – soprattutto – a "qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto". Come si può ben vedere, la disposizione non prevede **alcuna valutazione preventiva circa la natura commerciale o meno del soggetto titolato ad erogare i citati emolumenti**, essendo sufficiente solo la **qualifica** di ente sportivo dilettantistico (del resto anche le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche possono corrispondere questo tipo di somme). Anche in questo caso, invece, la sentenza non approfondisce la qualifica del soggetto limitandosi ad un giudizio tranchant basato, a tutta evidenza, più su un preconcetto che su di un'analisi effettiva e puntuale delle norme.

Sicuramente non è di sentenze di questo tipo che ha bisogno il mondo dello sport dilettantistico. In questo periodo di continui **controlli e verifiche sulla attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici** è più che mai fondamentale che il giudice tributario costituisca un **punto di riferimento affidabile** al quale rivolgersi per ottenere **chiarezza nell'applicazione delle regole**. In questo caso si è invece a nostro giudizio persa una buona occasione.

BUSINESS ENGLISH

Bankruptcy Law: come tradurre "tribunale" e "curatore fallimentare"

di **Eugenio Vaccari, Stefano Maffei**

È sbagliato tradurre **'Tribunale'** con *Tribunal*: il **falso amico** *Tribunal* è utilizzabile solo per corti speciali (pensiamo al *Tribunal of Nuremberg* per i crimini nazisti), mentre la traduzione corretta per tribunale è *Court* (oppure *Court of first instance*).

In numerosi Stati le procedure fallimentari sono gestite da sezioni specializzate o da tribunali indipendenti: in entrambi i casi, possiamo definirle **Bankruptcy Courts**. Chiunque svolga le funzioni di difensore nel corso di un contenzioso di fronte a tali corti potrà scrivere sul proprio profilo LinkedIn: *I represent corporate clients before Bankruptcy Courts*. Di solito le parti si rivolgono al Tribunale Fallimentare per ottenere una dichiarazione di fallimento (*bankruptcy order*): così, ad esempio, *The Bankruptcy Court of Milan issued a bankruptcy order on May 10, 2014 in relation to Azienda s.p.a.*

Non è facile tradurre in inglese il termine **'curatore fallimentare'**, per via delle differenze tra giurisdizioni e procedure. Noi suggeriamo **official receiver**, definito dal dizionario come *Impartial party appointed by a bankruptcy court as an interim receiver and manager of the property/company in question. He or she presides over the creditors meetings and may serve as a provisional liquidator.*

È dunque corretto scrivere *"I was appointed as an official receiver by the Bankruptcy Court of Milan in relation to the insolvency procedure of Azienda S.p.a."*. All'*official receiver* può essere chiesto:

- di tentare di salvare l'azienda (*to rescue the company*)
- oppure di liquidarne i beni (*to sell the assets*).

In materia, **il sistema inglese ha alcune particolarità** di cui è bene essere informati. Potreste imbattervi in figure quali gli *insolvency practitioners (IP)* e i *certified turnaround professionals (CTP)*, che non sono immediatamente traducibili in italiano. Gli *Insolvency practitioners* sono commercialisti specificamente abilitati allo svolgimento di funzioni connesse alle procedure fallimentari. Per acquisire la licenza di *IP* occorre superare il *Joint Insolvency Examination Board's exam*. L'espressione *Certified Turnaround professional* descrive invece chi esercita l'incarico, sulla base di una certificazione di professionalità, in relazione a procedure di

ristrutturazione 'informali', non codificate dalla legge.

In ogni caso, se siete curatori fallimentari in Italia e volete descrivere il vostro lavoro ad un collega anglosassone **utilizzate *official receiver* ed evitate con cura il vocabolo *curator***, a meno che non vogliate sentirvi rispondere *'You are a curator? Really? And in which museum do you work?'*. *Curator* è infatti un *false-friend* che identifica il curatore di mostre, esibizioni e vendite di opera d'arte all'asta (*auctions*) ma mai il curatore fallimentare.

Per ulteriori spunti e terminologia sull'inglese commerciale e il corso estivo all'Università di Oxford visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it